

Globalizzazione e diritto

*Francesco Viola**

1. MONDIALITÀ

La più esaltante delle sfide del terzo millennio è quella della "mondialità". Questa non designa un problema concreto, ma l'ampio orizzonte entro cui si muovono e agiscono fenomeni ben visibili, la cui portata è appunto "mondiale". Non dico "internazionale", perché ciò sarebbe riduttivo e circoscritto alle nazioni, ma "mondiale" o "cosmico". Dentro questo scenario, che nessuno di noi può abbracciare con un solo sguardo e che supera di molto le nostre individuali e collettive capacità d'influenza, si sono presentati almeno tre attori mondiali quali l'universalità dei diritti umani, la globalizzazione e il multiculturalismo. Forse non sarebbe esatto considerarli attori di una scena che non dipende da loro. Forse più esattamente dovremmo considerarli lo stesso scenario della vita degli uomini del terzo millennio.

Questi tre fenomeni culturali del mondo contemporaneo hanno in comune l'avversione nei confronti dello Stato-nazione della modernità. Questo viene spogliato della sua assoluta discrezionalità legislativa dall'universalismo dei diritti, della sua omogeneità culturale, fondata su un'etica comune, dal multiculturalismo, del suo dominio sul territorio dalla globalizzazione. Qui ci soffermeremo solo sul fenomeno della globalizzazione e, in particolare, sulle sue relazioni con il diritto. Parlerò più degli effetti della globalizzazione che della globalizzazione in se stessa.

* Profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Palermo.

2. EFFETTI CULTURALI

La globalizzazione di per sé non è un fenomeno giuridico, ma economico e tecnologico. Tuttavia, poiché tutti riconoscono che ha effetti ben più vasti sulla cultura umana e sui valori tradizionali, l'avrà anche sul diritto. Qui ho presente il "diritto" come un insieme indifferenziato di regole e di diritti soggettivi, come ordinamento giuridico e come complesso di poteri garantiti agli individui. Qui m'interesserebbe di un tema molto generale: quale impatto la globalizzazione sta avendo sul modo d'intendere il diritto, cioè sul fenomeno giuridico nel suo complesso, sul modo stesso di vivere la giuridicità.

3. SPAZIO

Non c'è dubbio che lo Stato moderno sia un ente territoriale. Lo nota con la consueta precisione Max Weber: «Lo stato è quella comunità umana la quale, nell'ambito di un determinato territorio - ed il "territorio" è un elemento caratteristico - pretende per sé (con successo) il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica»¹. Il territorio è indice di sicurezza e di stabilità. Solo quando un popolo poggia i piedi su una determinata terra, si può dire che i rapporti giuridici siano stabili e che la vita e gli averi siano al sicuro. La polizia per l'ordine interno e l'esercito per la difesa all'esterno sono in funzione del territorio. Il carattere tellurico dello Stato - com'è noto - è difeso da Schmitt, che vede nel diritto l'unione di ordinamento e localizzazione (*Ortung*), che fa di un angolo della terra la base e l'esistenza storica di un popolo². L'identificazione tra Stato e diritto ha, dunque, condotto a dare al diritto un carattere territoriale e spaziale. Le funzioni tradizionali del diritto sono state modellate in questo senso: suddivisione, spartizione, dominio di parti di un determinato territorio. Per

¹ M. Weber, *Economia e società*, trad. di F. Casabianca e G. Giordano, vol. IV, Edizioni di Comunità, Milano, 1980, p.479.

² C. Schmitt, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano, 1991, p.19 ss.

Kelsen il territorio è il luogo della sovranità statale. La natura non umana con cui ha a che fare lo Stato moderno è costituita in primo luogo dal territorio. Per lo Stato moderno la natura è rappresentata dal proprio territorio, da quello degli altri Stati, dai territori che non appartengono ad alcun Stato, cioè tutto ciò su cui l'uomo può lasciare la propria impronta e i propri solchi. Solo nel mare e nello spazio atmosferico la scia dell'uomo non resta ed è per questo che questi ambiti della natura non umana sono tradizionalmente considerati "liberi". Ma ciò significa anche che sono il luogo dell'insicurezza e dell'assenza di ogni legge.

4. TEMPO

Accanto a questo riferimento spaziale del diritto v'era anche quello temporale. Il diritto positivo vige, è valido in un certo tempo, per determinate persone e in un certo spazio. Nasce e muore, è emanato e abrogato. Il diritto positivo è segnato dalla temporalità. E tuttavia questo diritto contingente è costruito all'interno del tempo per far fronte ai rischi del tempo. L'uomo vive di progetti e coltiva, pertanto, aspettative. Ha, quindi, bisogno di affidamento nei confronti del futuro. Nessuno potrebbe sperare di realizzare i propri progetti se gli altri non stessero ai patti. Per questo l'origine del diritto sta nella *promessa*. Un uomo promette all'altro che farà o non farà qualcosa in un tempo futuro. Ma la volontà umana è incostante, le situazioni vitali cambiano rapidamente. Si promette sempre *rebus sic stantibus* ed allora il rischio dell'inadempimento è elevato. La promessa non basta. Occorre che sia rafforzata e garantita nel futuro. Per questo si formano le regole giuridiche e si apprestano le sanzioni. Questo spiega la struttura tipica di una norma giuridica composta di precetto e di sanzione. Devi far questo e, se non lo fai, andrai incontro a svantaggi in futuro. La previsione che in futuro mi potrebbe accadere qualcosa d'indesiderabile, mi spinge a rispettare i patti, cioè a rispettare le aspettative di altri.

5. ANTROPOLOGIA

In riferimento a queste coordinate spaziali e temporali s'è costruito tutto il senso del diritto, dall'epoca romana ai giorni nostri. In tal modo il diritto si adatta all'antropologia, cioè all'autocomprensione dell'uomo. Il riferimento allo spazio e al tempo ci dice che il diritto è legato alla corporeità umana. Poiché abbiamo un corpo, abbiamo bisogno di un ambiente vitale e abitiamo un luogo. Poiché abbiamo un corpo, siamo sottomessi a ritmi biologici: nascita, crescita, malattia, lavoro, parentela e prossimità, sessualità, vecchiaia e morte. Il diritto accompagna l'uomo e favorisce il cammino delle comunità umane. Ma la globalizzazione ha rimesso in discussione molti di questi presupposti tradizionali della giuridicità e, quindi, lo stesso modo di praticare il diritto. In questo momento noi possiamo soltanto cercare di renderci conto delle nuove richieste che l'evoluzione della società internazionale avanza nei confronti del diritto piuttosto che tentare d'indovinare gli assetti futuri.

6. POST-MODERNITÀ

La globalizzazione, insieme al multiculturalismo, è il segno di una disarmonia tra le componenti essenziali della cultura. Questa è nella sostanza la post-modernità. Noi ci accorgiamo che l'economia e la tecnologia galoppino molto più velocemente della morale, del diritto e della politica. Nelle culture del passato, che pur non erano prive di tensioni interne, queste componenti registravano uno sviluppo più armonico. Ma ora i mercati e il sapere tecnologico sono proiettati verso un processo inarrestabile di mondializzazione, mentre le morali, i sistemi giuridici e le istituzioni politiche sono ancora aggrappati a dimensioni locali. Questa situazione ha prodotto almeno due effetti contrastanti nell'opinione pubblica: da una parte, la proiezione più avanzata dell'economia e della tecnica inducono a ritenere arretrati e superati i valori tradizionali della morale e del diritto; dall'altra lo spaesamento esistenziale prodotto dall'essere proiettati in una dimensione mondiale non più controllabile inducono le culture a

chiudersi in se stesse in quanto luogo del ritrovamento dell'identità collettiva e personale. Di conseguenza, seguendo il primo orientamento, forte è la tentazione di sostituire le forme etiche e giuridiche del passato con una morale e un diritto generati dall'interno stesso dell'economia e della tecnologia. Ma, dal versante opposto, c'è la tendenza ad abbandonare ogni tentativo di universalizzare la morale e il diritto, rivendicandone il carattere etnico e locale. In ogni caso la morale e il diritto si trovano in seria difficoltà: sembra che per universalizzarsi debbano assoggettarsi agli imperativi dell'economia e della tecnica e che per sfuggire a questo dominio debbano rinchiudersi nel particolarismo. Qui m'interesserebbe solo del diritto, ma ritengo che la problematica della morale non sia poi tanto differente.

7. GLOBALIZZAZIONE

È ora venuto il momento di parlare più direttamente della globalizzazione. Per globalizzazione s'intende la perdita di confini dell'agire quotidiano nelle diverse dimensioni dell'economia, dell'informazione, dell'ecologia, della tecnica, dei conflitti transculturali e della società civile³. Tutto è coinvolto in questo processo, anche ciò che vorremmo tenerne fuori (droghe, criminalità...). Secondo Anthony Giddens si tratta di vivere e agire al di sopra delle distanze (mondi apparentemente separati degli Stati nazionali, religioni, regioni, continenti). Ciò che soprattutto cambia è il rapporto della natura umana con lo spazio e con il tempo. L'individuo viene de-localizzato e proiettato in un universo sempre più grande, sempre più globale, nel quale vanno progressivamente perdendo di significato le tradizioni, le consuetudini, le pratiche locali, i rapporti faccia a faccia, la prossimità. Il concetto stesso di "prossimo" è privo di senso per rapporti sempre più "virtuali".

³ U. Beck, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, trad. it. di E. Cafagna e C. Sandrelli, Carocci, Roma 1999, p. 39.

8. CORPOREITÀ

La globalizzazione si sostanzia nella "compressione dello spazio e del tempo". La mobilità e la velocità delle informazioni e delle operazioni ha ormai ampiamente superato i normali limiti del corpo umano. «Nella tradizione le attività venivano viste facendo ricorso a metafore tratte dalla vita organica: i conflitti si svolgevano faccia a faccia; le battaglie si combattevano a viso aperto. La giustizia voleva l'occhio per occhio, dente per dente. La discussione era accorata. La solidarietà si faceva spalla a spalla. Il senso della collettività si manifestava mettendosi a braccetto, l'amicizia mano nella mano. E le innovazioni venivano introdotte un passo alla volta»⁴. Gli spazi pubblici della discussione non sono più le piazze delle città, ma i fori di Internet. Con ciò si produce una nuova dislocazione del potere. Chi è più capace di extra-territorialità e di mobilità ha maggiore potere. Essere locali in un mondo globalizzato è un segno d'inferiorità e di degradazione sociale⁵. Prima i potenti erano coloro che sapevano difendere i loro territori, si chiudevano nei loro castelli fortificati, nelle loro prospere città, entro le frontiere ben protette dei loro Stati. Ora sono potenti coloro che sanno vivere senza frontiere, mentre essere emarginato è essere prigioniero della dimensione locale, che tuttavia non è più protettiva, essendo incapace di difendere nei confronti della colonizzazione culturale.

9. GLOCALIZZAZIONE

Già fin d'ora possiamo notare, senza per questo demonizzare la globalizzazione, che essa non rare volte è una *glocalizzazione*,

⁴ T.W. Lucke, *Identity, Meaning and Globalization: Detraditionalization in Postmodern Space-Time Compression*, in P. Heelas, Scotto Lash, P. Morris (eds.), *Detraditionalization*, Blackwell, Oxford 1996, p.123.

⁵ Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, trad. it. di O. Pesce. Laterza, Roma-Bari 1998, p. 5.

cioè l'espansione mondiale di aspetti di una cultura locale⁶. Si tratta dell'imporsi di un modello culturale determinato sugli altri con l'effetto di ridurre quest'ultimi ad espressioni parrocchiali e localistiche. Nella sostanza si tratta della vittoria di un'entità locale nel mercato della cultura. Ci sono vincitori e vinti, colonizzatori e colonizzati. La coca cola, il fast food, la lingua inglese, il turismo esotico...sono tutte forme di glocalizzazione. A questo processo di localismo globalizzato si collega quello di globalismo localizzato, cioè la destrutturazione delle pratiche locali ad opera dell'impatto globalizzante. Sono due facce della stessa medaglia. Gli individui perdono il senso dei loro modelli culturali tradizionali e s'identificano con quelli dominanti⁷.

10. POTERE

Si comprende così perché la globalizzazione sia stata intesa come il processo di trasferimento del potere dagli Stati ai mercati⁸. Poiché la globalizzazione interessa la distribuzione del potere, allora chiama necessariamente in causa il diritto. Infatti, una delle funzioni fondamentali del diritto è quella di regolare l'uso del potere, di difendere gli individui dalla concentrazione del potere e di proteggere gli individui più deboli dai poteri forti. Affinché il diritto possa svolgere questo ruolo in modo appropriato, è altresì necessario che esso sia in qualche modo autonomo nei confronti dei poteri che deve controllare e moderare. Qualora il diritto fosse un'emanazione dell'economia o della tecnologia, non offrirebbe alcuna garanzia di poter governare la globalizzazione. D'altronde

⁶ A questo proposito parlare di "occidentalizzazione" del mondo è fuor di luogo. Come ha notato Huntington, la modernizzazione cibernetica attuale non coincide con l'occidentalizzazione, perché è priva delle tradizioni legate a quest'ultima (antichità classica e cristiana, stato di diritto, pluralismo...).

⁷ Cfr. B. de Sousa Santos, *Toward a Multicultural Conception of Human Rights*, in "Sociologia del diritto", 24, 1997, 1, pp.27-46.

⁸ Cfr. S. Strange, *Chi governa l'economia mondiale?*, trad. it., Il Mulino, Bologna 1998, p. 57.

abbiamo assistito agli effetti disastrosi della concentrazione del diritto nelle mani dello Stato. Il costituzionalismo è stata una salutare correzione dello Stato di diritto, poiché ha introdotto vincoli superiori che controllano l'esercizio degli stessi poteri statali. Ma ormai gli Stati non sono in grado di governare la globalizzazione. Ed allora una delle questioni cruciali è quella d'individuare fonti del diritto altre rispetto a quelle statali e tuttavia indipendenti dai meccanismi di globalizzazione. Non c'è ovviamente che rivolgersi ad un diritto internazionale ben diverso da quello meramente *interstatale* di un passato ancor recente. Il diritto internazionale del futuro deve effettivamente rappresentare un'istanza superiore a quella dei poteri statali e nello stesso tempo non essere insensibile alle appartenenze e ai legami con il territorio, che costituiscono elementi indispensabili delle identità collettive e personali.

11. GLOBALISMO GIURIDICO

A queste condizioni bisogna scartare il c.d. "globalismo giuridico", che consiste nella sostanza nel vagheggiare un ordinamento giuridico unico che abbracci tutto il mondo⁹. Il pensare che il diritto possa costituire una *lex mundialis valida erga omnes*, che gradualmente elimini tutte le differenze culturali e politiche, ha senza dubbio qualcosa del totalitarismo. Chi ci salverebbe da uno Stato mondiale? Il globalismo giuridico è chiaramente una proiezione del vecchio diritto statale in dimensioni internazionali. D'altronde, a dispetto della somiglianza, il globalismo giuridico è cosa ben diversa dalla globalizzazione o, meglio, dallo spirito del nostro tempo, anche se alcuni hanno sostenuto il contrario¹⁰. È vero che il globalismo giuridico è un'ideologia gradita all'espansionismo economico, tecnologico e

⁹ Cfr. D. Zolo, *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*, Carocci, Roma 1998.

¹⁰ Cfr., ad esempio, M. Featherstone (ed.), *Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity*, Sage Publications, London 1991.

militare delle potenze industriali. Ma alla fin dei conti sarebbe qualcosa di costruito e di pianificato, mentre la globalizzazione appartiene al movimento di ritorno verso l'autoregolazione e la tutela dei processi spontanei nell'economico e nel sociale. Noi chiediamo al diritto di proteggere gli individui dai poteri forti e di dettare criteri di giustizia internazionale, non già di dirigere le scelte economiche e sociali.

12. COSMOPOLIS

Il diritto cosmopolitico del futuro deve rinunciare ad avere un unico centro di produzione, non può più essere concepito come un sistema organico e unitario di norme sostenute da un monopolio della forza pubblica. Si tratterà di un universo giuridico poliarchico, in cui, accanto ai tradizionali poteri statali, vi saranno agenti non-statali sempre più in grado di far sentire la loro voce nella grande piazza del mondo: organizzazioni come le Nazioni Unite, le associazioni della società civile internazionale e le unioni regionali come la Comunità europea. Questa possibile forma di pluralismo globale è quella che offre maggiori garanzie per l'azione politica a favore della pace, della giustizia, delle differenze culturali e dei diritti individuali e, nel contempo, fa correre meno rischi di totalitarismo globale. In questo concordo con la soluzione proposta da Michael Walzer: rafforzare le istituzioni internazionali già esistenti, dare più spazio alle associazioni non governative e alla società civile internazionale, moltiplicare le federazioni regionali¹¹. «Il mio argomento è che tutti questi valori sono meglio perseguiti politicamente nelle circostanze in cui vi siano molte vie di ricerca, molti agenti di ricerca. Il sogno di un unico agente - il despota illuminato, l'impero civilizzatore, l'avanguardia comunista, lo Stato mondiale - è un'illusione. Abbiamo bisogno di molti agenti, molte arene di attività e di decisione. I valori politici devono essere difesi in molti

¹¹ M. Walzer, *Società internazionale: qual è la cosa migliore che possiamo fare?*, in "Ars interpretandi", 5, 2000, pp. 244-245.

luoghi differenti, cosicché il fallimento qua possa essere uno sprone per agire là, e il successo là un modello da imitare o uno stimolo alla correzione qua»¹².

13. PLURALISMO GLOBALE

Una delle ragioni per difendere il pluralismo globale sta nel fatto che esso permette di coniugare la dis-appartenenza con l'appartenenza, la dislocazione con il radicamento. Bisogna, infatti, riconoscere che la mondializzazione risponde ad un'esigenza antropologica della persona umana, il cui ambiente è il mondo. Se è vero che per la corporeità siamo legati ad un determinato ambiente, per la dimensione spirituale nessun luogo è la nostra patria. Poiché siamo corpo, abbiamo bisogno del particolarismo; ma, in quanto anima, siamo aperti al bene universale e percepiamo l'unità morale di tutto il genere umano. Un modo inaccettabile di vivere la cultura della globalizzazione sarebbe quello di credere che essa renda antiquato e superato il modello antropologico del passato. In realtà la globalizzazione, nei suoi aspetti positivi, apre nuovi orizzonti di umanità senza rinnegare quelli già conquistati. L'uomo vive in molteplici modi il suo rapporto con lo spazio e con il tempo. Pertanto, il diritto cosmopolitico non dovrebbe soppiantare il diritto internazionale se vogliamo intendere quest'ultimo come la relazione fra le "nazioni", cioè fra culture e forme di vita differenti, e non solo fra Stati.

14. RAGIONE PUBBLICA

Un diritto cosmopolitico policentrico non può più essere fondato su quelle basi volontaristiche che sono state proprie del diritto statale. Se, infatti, guardiamo all'evoluzione recente degli studi riguardanti le relazioni internazionali, possiamo constatare l'abbandono del paradigma tradizionale fondato sul superiore

¹² Ivi, p. 246.

interesse nazionale e del conseguente realismo politico¹³. In quelle condizioni non v'era posto per la ragione giuridica nel diritto internazionale, che era frutto della negoziazione e del braccio di ferro tra gli Stati. Ma, se manca un unico centro di potere e se gli attori non devono più difendere interessi globali ma settoriali, allora le scelte dovranno essere giustificate da ragioni pubbliche. Il diritto cosmopolitico si trova davanti a interrogativi del genere: quando differenti nazioni pretendono l'auto-determinazione nei confronti di uno stesso territorio, quali pretese bisogna appoggiare? Come comportarsi nei confronti della fame negli altri paesi? Cosa dobbiamo fare nei confronti degli altri stati, gruppi o individui che danneggiano gravemente l'ambiente? Come dobbiamo trattare la gente che si rifugia nel nostro territorio per ragioni economiche o politiche? Se un governo inizia una campagna di genocidio nei confronti di una minoranza, cosa dobbiamo fare? Cosa siamo legittimati a fare nei confronti di uno stato che viola i diritti di un altro stato? Dobbiamo usare la forza per fermare la violazione dei diritti umani in un altro stato? Tutte questi problemi sono "normativi" perché richiedono giudizi su cosa si *deve* fare¹⁴. Questi giudizi richiedono giustificazioni nei termini della ragionevolezza. Il futuro ci offre quindi l'opportunità di recuperare il senso profondo del diritto. *Il diritto è ragione e non mera volontà*. In quest'ottica dovranno, pertanto, essere affrontate le problematiche attinenti all'individuazione di criteri universali nel campo della bioetica, dell'ecologia, della distribuzione equa delle risorse mondiali, della tutela dei diritti umani.

15. GLOBALISMO ECONOMICO

Il secondo profilo del rapporto tra globalizzazione e diritto è quello che riguarda più direttamente la gestione dei mercati e il

¹³ Cfr., ad esempio, H. J. Morgenthau, *Politics among Nations*, II ed., Alfred A. Knopf, New York 1959.

¹⁴ Cfr. M. Frost, *Ethics in International Relations. A Constitutive Theory*, Cambridge U.P., Cambridge 1996.

ruolo delle regole giuridiche. Come c'è un globalismo giuridico, così c'è anche un globalismo economico. Questo aspira a ridurre tutti gli altri aspetti della globalizzazione (ecologica, politica, culturale) a quella economica. Esso elimina la distinzione moderna tra politica ed economia. Esso ritiene che tutto (lo Stato, la cultura, la politica) debba essere organizzato come un'impresa¹⁵. In tal modo il diritto sarebbe meramente funzionale all'economia, solo uno strumento per facilitare le trattative private. Anche se c'è del vero nella tesi per cui, quando la politica è in crisi, il diritto privato prende il sopravvento, ciò non vuol dire che esso sia una pura e semplice emanazione dell'economia. L'uso del diritto implica vincoli che sono interni al suo modo d'essere e che riflettono istanze non sempre funzionali all'efficienza economica.

16. AUTOREGOLAZIONE

A prima vista potrebbe sembrare che un diritto debole (*soft law*), risultato del processo di denazionalizzazione, non possa che essere travolto dalle dure leggi dell'economia. Tuttavia è interesse stesso dei mercati che vi sia un clima di affidamento e di garanzia delle aspettative legittime. Un mercato senza regole è lo stato di natura hobbesiano in cui tutti sono in pericolo.

Il fatto che queste regole giuridiche non siano più quelle imposte dall'alto dell'autorità statale, ma che siano prodotte anche dagli stessi soggetti economici che volontariamente si sottomettono ad esse, non significa che esse abbiano perso ogni dimensione normativa o prescrittiva. C'è forse il tentativo del diritto di non lasciarsi rinchiodere nell'eteronomia.

In più, queste regole acquistano quella dimensione comunicativa assente nel diritto statale. Gli agenti economici parlano tra loro con un linguaggio che è in buona parte

¹⁵ Cfr. U. Beck, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, cit., p. 22 ss.

giuridico (ed è bene che lo sia perché i termini giuridici hanno una certa qual stabilità e comunanza di significati).

Queste regole giuridiche non indicano corsi d'azione ben determinati, permettono una varietà di applicazioni e un certo qual gioco della creatività e dell'iniziativa, si presentano spesso come regole-cornice entro le quali è possibile inserire comportamenti diversi, che i soggetti di volta in volta sceglieranno.

In virtù della loro elasticità e flessibilità questi principi giuridici risultano essere più stabili delle norme tradizionali, anche se sono di più incerta interpretazione. Alla determinatezza del diritto si sostituisce l'indeterminatezza e ciò conduce a dare maggior rilievo alla pratica interpretativa, ridà vigore alle consuetudini anche se intese in un senso convenzionale, reintroduce l'importanza dell'oralità, anche se di tipo secondario (la nuova oralità legata al telefono, alla radio, alla televisione e ai mezzi elettronici)¹⁶.

17. DIRITTO E MERCATO

L'incontro tra diritto e mercato nelle condizioni attuali implica, dunque, una mutua influenza: il linguaggio del diritto si adatta alla velocità spazio-temporale del mercato e quest'ultimo accetta in una certa misura una coordinazione che non è esclusivamente strategica. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che vorrei aggiungere le ultime osservazioni.

Uno degli aspetti inquietanti della globalizzazione è l'anonimato dei suoi protagonisti e gli effetti a lunga gittata delle loro operazioni. In questo l'economia è del tutto simile all'ecologia. Ciò che si fa in un determinato luogo o in una determinata piazza di affari può avere ripercussioni molte lontane. Le responsabilità sono molto distanti dai loro effetti.

¹⁶ Cfr. M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna, 2000.

Inoltre, spesso questi effetti sono prodotti da micro-azioni che si sommano in modo devastante senza che si possa imputare ad ogni responsabile la totalità degli effetti prodotti. In queste condizioni la struttura tipica del diritto moderno è in difficoltà. Il modello tradizionale individualistico della responsabilità fondata sulla colpa non è più rigorosamente applicabile e v'è chi vorrebbe del tutto farne a meno. Ma con ciò si perderebbe una conquista di civiltà. In realtà resta importante poter individuare chi decide effettivamente sulla distribuzione della ricchezza. Anche se gli attori reali dei macro-processi di globalizzazione sono spesso sconosciuti, ciò non significa che non esistano (potenze industriali, multinazionali, organizzazioni economiche...). Il diritto deve essere in grado d'individuarli, chiedendo ai mercati trasparenza e controllabilità. Penso che a questo proposito stiamo assistendo alle trasformazioni giuridiche più interessanti specie se guardiamo all'evoluzione recente del diritto della concorrenza.

Bisogna ancora aggiungere che la responsabilità tende a trasformarsi in *corresponsabilità*. Questa non può essere intesa come la mera somma delle responsabilità individuali, ma richiede che gli individui siano considerati come membri di una comunità di cooperazione di estensione mondiale. È quella che Apel si rappresenta come una sorta di meta-istituzione primordiale di tutte le istituzioni possibili¹⁷. Quando noi parliamo delle responsabilità della scienza e della tecnica nei confronti della crisi ecologica o della manipolazione genetica, non possiamo tirarci fuori da quest'azione collettiva di dimensioni mondiali. Siamo in una certa misura coinvolti nel grande sistema delle responsabilità. Prova ne sia il fatto che si cerchi di istituire dei luoghi in cui questa corresponsabilità acquisti visibilità e possa essere in qualche modo controllata, come ad esempio le conferenze e i trattati internazionali, che

¹⁷ K.-O. Apel, *La crise écologique en tant que problème pour l'éthique du discours*, in AA.VV., *Hans Jonas. Nature et responsabilité*, Vrin, Paris, 1993, p.101.

dovrebbero essere (ma spesso non sono) una delle forme di manifestazione della ragione pubblica. Viene meno così anche la categoria della corresponsabilità, che è propria del diritto soggettivo, e si allarga il concetto di *reciprocità*. Nella corresponsabilità non c'è infatti un'equivalenza tra dare e ricevere. Se siamo corresponsabili nei confronti della qualità della vita delle generazioni future, non possiamo aspettarci nessun contraccambio da esse, così come non abbiamo il diritto di chiedere alcun compenso a coloro che abbiamo aiutato nel bisogno o salvato dal pericolo.

Un altro mutamento di rilevante portata riguarda il punto focale della *responsabilità*, cioè il modo d'intendere la sua ragion d'essere. Nel modello tradizionale esso riposa tutto nel legame tra un soggetto e la sua azione. L'importante è stabilire quali azioni mi appartengono e, perciò, di quali azioni debbo rispondere. Ora invece il problema centrale è quello di stabilire di quali esseri debbo avere cura. Il punto focale diviene la vulnerabilità e la fragilità degli esseri investiti dagli effetti di un'azione collettiva. Essa potrebbe migliorare o peggiorare le loro condizioni di vita, incidendo sui loro interessi vitali. Questo problema prima si poneva solo nei confronti di altri esseri umani individuabili e si risolveva in una logica contrattualista mediante la negoziazione degli interessi, temperata da una compensazione redistributiva. Ma ora, in ragione della portata cosmica del mercato e dell'uso della scienza e della tecnica, le nostre azioni collettive possono turbare le prospettive di sopravvivenza e di benessere, nonché le stesse basi biologiche della vita e i processi attuali della natura, ed allora siamo resi responsabili di ciò che dipende da noi. Il non danneggiare altri, che nell'etica liberale è l'unico limite alla libertà personale, ora ha assunto proporzioni gigantesche e ingovernabili.

La società globale, essendo proiettata verso il futuro e dimentica del passato, è segnata da una forte carica di *rischio*. Anche il rischio è legato allo spazio e al tempo, oggi più al tempo che allo spazio. Dove c'è rischio, c'è incertezza e

calcolo delle probabilità. La cosa paradossale è che oggi i rischi sono cercati e voluti, sono costruiti e che al contempo ci si assicura contro i loro effetti catastrofici. Una società di gente che rischia è anche una società in cui le assicurazioni prosperano (*welfare*). L'idea di assicurazione è legata al processo di redistribuzione del rischio, che così non viene eliminato ma reso più sopportabile per il singolo e per i gruppi¹⁸.

Il regime contrattuale va evolvendo verso la considerazione dello stesso rischio come oggetto del contratto. Il rischio stesso diviene una merce la cui consistenza poggia su variabili temporali e sul grado d'incertezza ad esse legata¹⁹. L'idea del contratto come forma di cooperazione era legata al modello utilitaristico dell'*homo oeconomicus*, che tende ad evitare il rischio e lo riduce fino al punto da annullarlo del tutto. Il contratto è una forma di cooperazione in cui in linea di principio nessuno perde o, almeno non più dell'altro. Invece, quando si scambia il rischio, il risultato potrebbe essere disastroso per una parte e esaltante per l'altra. La somma farà sempre zero, ma la ripartizione non è la stessa. C'è chi vince tutto e c'è chi perde tutto, come nel gioco d'azzardo. Ed allora è essenziale garantire uguali condizioni di partenza e fare il possibile per proteggere dagli esiti catastrofici. Ciò significa che una situazione tipica di giustizia commutativa, qual è sempre stata quella contrattuale, viene trasformata in un problema di *giustizia distributiva*²⁰. Oggi i problemi più rilevanti della giustizia hanno un carattere distributivo. Ciò significa che a monte del diritto ci sono scelte etico-politiche

¹⁸ A. Giddens, *Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, trad. it. di R. Falcioni, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 35-49.

¹⁹ (Le Goff ha dedicato pagine bellissime alla vendita del tempo e anche Zamagni se n'è occupato, specie a proposito del tempo libero). Per Le Goff cfr. Ferrarese.

²⁰ Cfr. il numero speciale di "L'Année Sociologique", n. 2/1996 su "Etudes sur le risque et la rationalité".

e che sbandierare il valore giuridico della *neutralità* è fuor di luogo.

Quando si parla di "responsabilità oggettiva", cioè di responsabilità legata al compimento di certe attività indipendentemente dalla colpa dell'autore dell'azione, si vuole dire che gli interessi vitali del danneggiato sono talmente importanti da non poter essere subordinati alla problematica della colpa. Il diritto non deve soltanto misurare la colpevolezza, ma anche proteggere i soggetti più deboli ed esposti al potere altrui. Non bisogna credere che con ciò il diritto abbandoni una dimensione morale. In realtà il riferimento del diritto è sempre meno diretto ad una morale individualistica e sempre più verso una morale della solidarietà sociale. L'etica universale della corresponsabilità si offre come fondamento costituzionale di un nuovo modo di intendere il diritto nell'epoca della crisi della sovranità statale e della norma imperativa.

18. CONCLUSIONI

Come conclusione di questa sommaria rassegna dei rapporti tra globalizzazione e diritto, c'è da ricordare soltanto le avvertenze metodologiche che hanno guidato la nostra analisi e che possono essere così sintetizzate.

- 1) Non bisogna trasformare la globalizzazione in globalismo. La globalizzazione riguarda la dimensione economica e quella del sapere tecnologico e scientifico con effetti culturali rilevanti.
- 2) La globalizzazione crea nuove povertà e nuove minacce alle identità collettive e personali.
- 3) La globalizzazione contribuisce, insieme ad altri fattori, a trasformare il modo storico-culturale d'intendere il diritto positivo. Ma ciò non estingue le funzioni essenziali del diritto: coordinare le azioni sociali e difendere i soggetti più deboli.
- 4) Il tradizionale ruolo del diritto pubblico è ora assunto dal diritto cosmopolitico, che si aggiunge ad un diritto internazionale affrancato dall'imperativo dell'interesse nazionale.

5) Il tradizionale ruolo del diritto privato è ora aperto alla giustizia distributiva.

6) In un regime di globalizzazione il diritto è ancora più importante e necessario come linguaggio dell'interazione con funzioni normative e comunicative.

7) Nell'epoca della globalizzazione è ancor più necessario che il diritto sia strutturato in termini di ragione e di ragionevolezza, piuttosto che in termini di volontà e dominio.
